



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio

San Marino, 2 dicembre 2014/1714 d.f.R.

A tutti i soggetti interessati

Prot. n. 134358/2014

UT/7

Lettera circolare

Oggetto: **Decreto Delegato 8 marzo 2013 n. 22** - disposizioni applicative dell'art 54, comma 1, punto b) della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 e art.32, comma 4, Legge 21 dicembre 2012 n.150 - **Imposta speciale straordinaria sui beni di lusso.**

Si rammenta che **l'imposta speciale straordinaria sui beni di lusso è stata prorogata anche per il periodo d'imposta 2014** (art. 29 della Legge 20 dicembre 2013 n.174).

L'imposta dovuta per l'anno 2014 deve essere pagata, previa auto-liquidazione da parte del soggetto obbligato, ENTRO IL 31/12/2014 utilizzando gli appositi cedolini riportanti la causale: 001-901 Imposta speciale straordinaria sui beni di lusso.

Sempre entro il 31 dicembre 2014 i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui trattasi devono presentare all'Ufficio Tributario copia del libretto del bene, o in alternativa un prospetto debitamente firmato riportante gli estremi dei beni posseduti/utilizzati sulla base dei quali è stato effettuato il conteggio, oltre al cedolino che dimostri l'avvenuto pagamento.

Il suddetto prospetto dovrà riportare la tipologia del bene, l'anno di costruzione, la categoria di tassazione nella quale rientra, i riferimenti di registrazione, il titolo di detenzione (proprietà, contratto di locazione finanziaria), l'indicazione del registro presso cui il bene è iscritto.

Di seguito si riepilogano le principali disposizioni normative al riguardo.

L'imposta per il 2014 è dovuta dai soggetti residenti a San Marino che sono proprietari, o conduttori in forza di un contratto di leasing, di imbarcazioni o aeromobili iscritti presso il registro nazionale gestito dall'Autorità per l'Aviazione, oppure nei registri esteri, e deve essere calcolata come segue:

REPUBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 – info.tributario@pa.sm



UNITA' DA DIPORTO

- unità da diporto fino a 10 metri: **ESENTE**
- unità da diporto fino a 14 metri: **€ 500,00**
- unità da diporto fino a 18 metri: **€ 1.000,00**
- unità da diporto fino a 24 metri: **€ 3.000,00**
- unità da diporto fino a 35 metri: **€ 5.000,00**
- unità da diporto oltre 35 metri: **€ 10.000,00**

gli importi di cui sopra vanno abbattuti del 50% nel caso di imbarcazioni a vela.

AEROMOBILI

- aeromobili fino a 1.000 kg. di peso massimo al decollo (MTOW): **€ 500,00;**
- aeromobili oltre i 1.000 kg. e fino a 5.000 kg. di peso massimo al decollo (MTOW): **€ 3.000,00;**
- aeromobili oltre i 5.000 kg. di peso massimo al decollo (MTOW): **€ 10.000,00.**

Per i beni sopra elencati, che alla data di entrata in vigore del Decreto Delegato n. 22/2013 presentano un'età compresa tra i 5 e i 15 anni, l'imposta è abbattuta del 20%, per i beni di età superiore a 15 anni l'imposta è abbattuta del 40%.

Per i predetti abbattimenti deve farsi riferimento alla data di costruzione del bene, così come risulta dai dati tecnici.

Gli abbattimenti di cui sopra non vanno cumulati ma calcolati in successione.

Diversamente dai provvedimenti precedenti **non vi sono esenzioni legate alla strumentalità del bene, pertanto l'imposta è sempre dovuta** anche nel caso in cui l'operatore economico utilizzi il bene nell'ambito dell'attività di impresa.

L'imposta è dovuta in misura proporzionale a seconda del periodo di detenzione del bene, pertanto, qualora il bene sia stato acquistato o ceduto nel corso dell'anno 2014 l'imposta va riproporzionata in base ai mesi di proprietà/utilizzo. La proporzione va fatta considerando i mesi, non i giorni effettivi.

SANZIONI (art. 2 Decreto Delegato n. 22/2013)

Le sanzioni previste in caso di ritardato, mancato o insufficiente pagamento sono così graduate:

- per i versamenti effettuati con **ritardo inferiore o pari a 30 giorni**: sanzione pari al **10% dell'imposta dovuta** oltre agli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di due



punti (per il periodo d'imposta in corso il tasso effettivo da applicare per il calcolo degli interessi è il 4%);

- per i versamenti effettuati con **ritardo superiore a 30 giorni**: sanzione pari al **30% dell'imposta dovuta** oltre agli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di due punti (per il periodo d'imposta in corso il tasso effettivo da applicare per il calcolo degli interessi è il 4%);

- **mancato o insufficiente pagamento**: sanzione **da 1 a 3 volte l'imposta dovuta**. In questo caso l'imposta dovuta e non versata viene iscritta a ruolo e riscossa attraverso la procedura prevista dalla Legge n. 70/2004.


Per il pagamento degli interessi e delle sanzioni le causali di versamento sono le seguenti:

001-902 Interessi su ritardato versamento imposta speciale straordinaria sui beni di lusso

001-903 Sanzioni su imposta speciale straordinaria sui beni di lusso

L'ufficio Tributario è a disposizione per ogni necessità e chiarimento al numero 0549/887047.

Con i migliori saluti.


Il Direttore
(Dott.ssa Ida Valli)